

Civile Ord. Sez. 3 Num. 1574 Anno 2019

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: IANNELLO EMILIO

Data pubblicazione: 22/01/2019

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13986/2016 R.G. proposto da
Battocchio Vincenzo, Battocchio Giovanni, Bifood S.r.l. e B. & B.
Costruzioni S.r.l., rappresentati e difesi dall'Avv. Lanfranco Leo, con
domicilio eletto in Roma, via delle Milizie, n. 76, presso lo studio
dell'Avv. Susanna Stoppani;

- ricorrenti -

contro

Banca Sella S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Stasi, con
domicilio eletto in Roma, via Oslavia, n. 6, presso lo studio dell'Avv.
Pierluigi Acquarelli;

2018
2783

4

- controricorrente -

e nei confronti di

Battocchio Vito, Fallimento Bifood S.r.l., Fallimento B. & B. Costruzioni S.r.l., Fallimento della s.d.f. tra Battocchio Vincenzo, Battocchio Giovanni e Battocchio Vito;

- intimati -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, n. 250/2016, pubblicata il 14 marzo 2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2018 dal Consigliere Emilio Iannello.

Rilevato in fatto

1. Con atto di citazione notificato l'11/10/2000, Vincenzo, Giovanni e Vito Battocchio, in proprio e nelle qualità, il primo, di amministratore unico della B. & B. Costruzioni S.r.l., il secondo, di amministratore unico della Bifood S.r.l. — società dichiarate fallite insieme con la società di fatto tra i tre germani medesimi —, convennero in giudizio avanti il Tribunale di Lecce, in contraddittorio con i curatori dei predetti fallimenti, la Banca Arditi Galati S.p.A. chiedendo:

a) accertarsi che quest'ultima aveva proposto domanda di ammissione al passivo per somme indebite (anche per la capitalizzazione trimestrale degli interessi e l'addebito di spese di conto ingiustificate) e conseguentemente condannarsi la stessa al pagamento della «differenza indebita rispetto alle somme ammesse al passivo dei tre fallimenti» e al risarcimento dei danni in favore dei tre fallimenti (pt. 2 e 3 delle conclusioni dell'atto di citazione);

b) la condanna della banca medesima al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale, dedotta in ragione della condotta della stessa tenuta nei rapporti con

gli attori, tale da determinare, in tesi, lo stato di insolvenza delle società e conseguenti danni patrimoniali e morali alle stesse ed ai soci (pt. 1 delle conclusioni).

2. Con sentenza non definitiva n. 1953/02 depositata il 7/10/2002 il tribunale rigettò «in quanto inammissibili» le domande *sub* lett. a).

Con memoria depositata in cancelleria in data 6/12/2002 — nel termine che lo stesso giudice aveva concesso ai sensi dell'art. 183, comma quinto, cod. proc. civ., con separata ordinanza coeva alla sentenza non definitiva — gli attori formularono riserva di appello.

3. Con sentenza definitiva n. 2615/12, depositata in data 16/11/2012, il tribunale rigettò anche la domanda *sub* lett. b), ritenendola bensì esaminabile — in virtù della sussidiaria ed eccezionale capacità processuale del fallito a far valere, in caso di inerzia del curatore, crediti risarcitori sorti prima della dichiarazione di fallimento (Cass. 18/04/2000, n. 5028) — ma, nel merito, destituita di fondamento.

4. Con sentenza depositata in data 14/3/2016, la Corte d'appello di Lecce ha rigettato il gravame interposto dai soccombenti.

4.1. Ha ritenuto anzitutto nulla e priva di effetto la riserva d'appello avverso la sentenza non definitiva, in quanto effettuata con modalità (ossia, come detto, all'interno di memoria depositata in cancelleria nel termine concesso ai sensi dell'art. 183, comma quinto, cod. proc. civ.) diversa da quelle a tal fine prescritte dall'art. 129 disp. att. cod. proc. civ. e inidonea allo scopo; donde la pure ritenuta inammissibilità dei motivi tutti d'appello riferiti alla sentenza non definitiva o da ritenersi comunque preclusi dal suo passaggio in giudicato.

Al riguardo ha richiamato la massima di Cass. 18/12/2014, n. 26777, secondo cui «affinché la riserva di impugnazione differita di sentenza non definitiva inserita in una memoria autorizzata produca effetti, non è sufficiente il mero deposito, ma è necessaria la notifica

ai procuratori delle parti costituite, o personalmente a quelle che non si siano costituite, poiché l'art. 129 disp. att. cod. proc. civ., prevedendo la dichiarazione a verbale o la dichiarazione scritta su foglio separato allegato al verbale medesimo, quando essa sia esplicitata in udienza, esige la conoscibilità della riserva di gravame».

4.2. Ha poi ritenuto infondate nel merito le doglianze tutte riferite alla sentenza definitiva e dunque al rigetto delle domande [di cui sopra, § 1 lett. b)] di risarcimento dei danni (da responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale) asseritamente derivanti dalla condotta della banca nella gestione del rapporto.

Al riguardo ha rilevato che [si trascrivono qui di seguito, tratte dall'ampia e diffusa motivazione, le più salienti affermazioni, in funzione dei motivi di ricorso che saranno successivamente esposti]:

- a) gli attori non hanno assolto l'onere, su di essi incombente, di dimostrare che la banca avesse assunto per contratto l'obbligo di finanziare, senza alcun limite temporale e quantitativo, il progetto imprenditoriale perseguito dagli attori con la costituzione della società Bifood S.r.l. (c.d. piano Cesav, soggetto a finanziamento pubblico, relativo alla costruzione e messa in esercizio di uno stabilimento industriale da destinare alla produzione di alimenti per animali domestici);
- b) sono pertanto irrilevanti, oltreché tardive e generiche, le contestazioni degli appellanti circa l'efficacia probatoria dei documenti prodotti dalla banca;
- c) peraltro, un contratto del genere, sarebbe nullo per indeterminatezza dell'oggetto;
- d) comunque, proprio per tale indeterminatezza, esso richiederebbe una prova rigorosa che «non può venire dal ricorso alle presunzioni»;
- e) in ogni caso «tale preteso impegno illimitato è smentito

dalla corrispondenza in atti» (il riferimento è ad una lettera del 25/9/1991 con la quale gli appellanti, nell'esprimere soddisfazione per la concessione di un fido per 500 milioni di lire e di una fideiussione al Mediocredito Regionale Pugliese per 1.700 milioni di lire, avvertivano del possibile sopraggiungere, «soprattutto in fase di acquisizione dell'impiantistica di processo», di un «momentaneo fabbisogno finanziario pari anche al doppio del fido concesso» — secondo i giudici d'appello proprio quest'ultima parte della missiva smentisce che la banca avesse assunto, anche nella fase delle trattative, l'impegno globale di finanziare l'intero importo necessario all'attuazione del piano);

- f) la conclusione di un tale contratto non può ritenersi provata dalla deposizione del teste Mucciato, in quanto smentita dalle contrarie risultanze documentali e dalla deposizione del teste Congedo;
- g) «anche a voler, per ipotesi, far ricorso alle presunzioni» la dimostrazione dell'impegno «nei fatti» di «aderire» al piano industriale non può desumersi dal fatto che la banca, come sostenuto dagli appellanti, si sarebbe «accaparrata tutte le garanzie personali e reali dei Battocchio», trattandosi di atto normalmente collegato alla erogazione del credito, specie per l'avvio *ex novo* di un'impresa industriale di rilevanti dimensioni;
- h) la gestione dei rapporti non palesa abusi da parte della banca atteso che: la revoca dei fidi avvenne solo nel marzo del 1995 mentre già con missiva del 26/10/1993 la Bifood aveva segnalato di non aver pagato le fatture Sip ed Enel e la stessa società inoltre, nei tre esercizi precedenti, aveva accumulato perdite per oltre 2.200.000.000 di lire ed inutile

era risultato l'invito della banca a ricapitalizzarsi;

- i) l'assunto secondo cui l'impresa, a partire dal 1995, anno di revoca dei finanziamenti, ove non fosse stato strozzato il credito, sarebbe stata in attivo, «costituisce un'ipotesi che non poggia su alcun concreto elemento probatorio»; «né vi è prova che l'attivo avrebbe coperto l'ingente esposizione debitoria accumulata»;
- j) quanto alle cause del dissesto, «non va dimenticato che la domanda di finanziamento del progetto venne presentata il 17/10/1991, il credito fu deliberato nell'aprile 1992, dopo sei mesi dalla richiesta, mentre il decreto del Ministero dell'industria, concessivo del finanziamento, fu emanato solo in data 28/10/1994, con inevitabili ripercussioni sulla esposizione debitoria dei conti degli attori»; «l'impegno finanziario assunto dalla Bifood e dai Battocchio era già gravoso per sé e richiedeva la realizzazione di cospicui utili in tempi brevi per estinguere il finanziamento concesso; il notevole ritardo nell'erogazione del finanziamento (pubblico, n.d.r.) ha inevitabilmente inciso sui costi complessivi dell'operazione, sull'esposizione debitoria complessiva dell'impresa»;
- k) parimenti infondato è il dedotto condizionamento della banca nelle scelte finanziarie dell'azienda; questa infatti aveva accettato la presenza di un incaricato cui rendere un rendiconto giornaliero dell'attività e non può considerarsi illecita l'iniziativa della Banca diretta a procurarsi un esatto quadro economico della gestione;
- l) «il contenuto delle deposizioni riportate dal difensore degli appellanti non può comprovare, in mancanza della dimostrazione dell'assunzione di obbligo di finanziamento illimitato da parte della banca, l'affermazione secondo cui

5

sarebbero state le "scelte antieconomiche e improduttive" dei funzionari della banca (pag. 62 dell'atto di appello) a produrre il dissesto dell'azienda; l'assunto è sfornito di ogni sostegno probatorio»;

- m) la richiesta c.t.u. «economica, a cura di un esperto economista», volta a dimostrare che la gestione dell'azienda da parte della banca avrebbe portato al fallimento, ha carattere meramente esplorativo e non può supplire alla mancata dimostrazione di un comportamento illecito o inadempiente da parte della banca;
- n) non è stata peraltro censurata l'affermazione contenuta nella decisione di primo grado in ordine alla distrazione di somme da parte degli appellanti: dato — questo — che, secondo i giudici d'appello, «da solo, anche a prescindere dalla mancata conclusione del contratto di affidamento illimitato, conferma la legittimità dell'operato della Banca di non concedere credito illimitatamente, per qualsiasi esigenza di spesa, e poi di revocare i fidi»;
- o) «la richiesta di disporre c.t.u. per l'accertamento degli indebiti anatocistici di interessi, spese, commissioni, ritardi di accrediti per i c.d. giorni valuta, per la determinazione del tasso annuo effettivo globale praticato dalla banca per ogni anno dell'intero rapporto e per ogni singolo conto corrente, non può essere accolta in quanto preclusa dal giudicato intervenuto sulla sentenza non definitiva»; «detta richiesta non può essere ammessa neppure al fine di accertare l'incidenza che i tassi anatocistici, le condizioni inique imposte dalla banca, avrebbero avuto sullo stato di dissesto dell'impresa, dato che nessuna prova è stata offerta del comportamento illecito della banca e del nesso di causalità tra tale comportamento e lo stato di dissesto



finanziario della Bifood e dei Battocchio; anzi il complessivo quadro probatorio analizzato esclude che possa affermarsi che sia stata la banca a determinare lo stato di dissesto degli odierni appellanti»;

- p) infine «la dedotta insufficiente capacità di finanziamento della banca, che non può fondarsi sulle sole affermazioni del curatore, non solo non poggia su concreti elementi probatori, ma è smentita dalla documentazione in atti, che attesta aperture di credito per vari miliardi (di lire), e dall'entità dei crediti, ivi compreso il mutuo concesso all'azienda, per i quali la banca è stata ammessa al passivo».

5. Avverso tale decisione Vincenzo e Giovanni Battocchio, in proprio e nelle spiegate qualità, propongono ricorso per cassazione articolando dodici motivi, cui resiste Banca Sella S.p.A. (subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo alla Banca Arditi Galati S.p.A.), depositando controricorso.

Gli altri intimati non svolgono difese nella presente sede.

I ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memorie ex art. 380-*bis.1* cod. proc. civ..

Considerato in diritto

1. Sui motivi primo e secondo.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione di varie norme processuali (artt. 153, comma secondo, 170, 183, 184-*bis* e 340 cod. proc. civ. e 129 disp. att. cod. proc. civ.) nonché violazione dell'art. 111 Cost., in relazione alla ritenuta inammissibilità, per tardività, dei motivi d'appello riferiti alla sentenza non definitiva, in quanto affermata sul presupposto — che essi contestano — della mancanza di valida e idonea riserva d'appello.

Sostengono i ricorrenti che:

4

- a) la decisione sul punto non è conforme al principio del giusto processo garantito dall'art. 111 Cost.;
- b) i giudici d'appello non hanno considerato il disposto dell'art. 170, comma quarto, cod. proc. civ.;
- c) la memoria ex art. 183, comma quinto, cod. proc. civ., contenente riserva d'appello, è stata conosciuta da controparte, perché in seguito ha controdedotto: l'atto avrebbe pertanto raggiunto il suo scopo;
- d) detta memoria, poiché allegata al fascicolo d'ufficio, avrebbe dovuto considerarsi equipollente, al fine predetto, alla dichiarazione «scritta su foglio a parte da allegare al verbale» indicata dall'art. 129 disp. att. cod. proc. civ. come veicolo idoneo della riserva d'impugnazione;
- e) avrebbero quantomeno dovuto riconoscersi i presupposti per la rimessione in termini.

Connesso a tali censure è il secondo motivo di ricorso con il quale i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., omessa pronuncia sulle conclusioni di cui ai pt. 2 e 3 dell'atto di citazione in primo grado con conseguente nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

1.1. Detti motivi, congiuntamente esaminabili, si appalesano inammissibili, ai sensi dell'art. 360-*bis* comma primo n. 1 cod. proc. civ., avendo il giudice d'appello deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e non offrendo, l'esame dei motivi, elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa.

A norma dell'art. 129, commi primo e secondo, disp. att. cod. proc. civ., «la riserva d'appello contro le sentenze previste nell'articolo 278 e nel n. 4 del secondo comma dell'articolo 279 del codice, può essere fatta nell'udienza del giudice istruttore con dichiarazione orale da inserirsi nel processo verbale, o con dichiarazione scritta su foglio

4

a parte da allegarsi ad esso.

«La riserva può essere fatta anche con atto notificato ai procuratori delle altre parti costituite, a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma del codice, o personalmente alla parte, se questa non è costituita».

Come già evidenziato da Cass. n. 26777 del 2014, citata dalla Corte territoriale, tratto comune delle due forme attraverso le quali è possibile far riserva d'appello è rappresentato dalla garanzia di conoscibilità dell'atto che la veicola; tanto la dichiarazione orale in udienza da inserirsi al verbale (cui è considerata equipollente la dichiarazione scritta su foglio a parte da allegarsi a quest'ultimo), quanto l'alternativa notifica dell'atto contenente la riserva «ai procuratori delle altre parti costituite, a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma del codice, o personalmente alla parte, se questa non è costituita» ottengono infatti il medesimo risultato di presunzione legale di conoscenza o conoscibilità della manifestazione di riserva.

Tale risultato non è invece associabile al deposito in cancelleria di memoria consentita dal giudice ai sensi dell'art. 170, comma quarto, cod. proc. civ., norma che, non a caso, non è richiamata dall'art. 129 disp. att. cod. proc. civ..

Il deposito in cancelleria è considerato infatti dal citato art. 170, comma quarto, cod. proc. civ., per le memorie difensive interne al processo, modalità di comunicazione equipollente alla «notificazione» o allo scambio dell'atto «documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore», in virtù del principio di autoresponsabilità dello svolgimento dell'attività difensiva e dell'onere, ad esso implicito, per il difensore, di compulsare gli atti del processo successivamente alla scadenza del termine per lo scambio di memorie autorizzate: onere che però, come condivisibilmente rimarca Cass. n. 26777 del 2014, «non può travalicare e snaturare lo scopo per il quale è stato imposto» e può



pertanto giustificare la presunzione di conoscenza o conoscibilità solo per gli atti che incidono sulla materia a chiarificazione della quale essi sono autorizzati.

Non si vede, né i ricorrenti lo precisano, in che modo il principio tutelato in Costituzione del giusto processo possa condurre a una diversa interpretazione della norma, tale principio del resto ostando alla osservanza di vuoti formalismi, non delle regole che presiedono alla formazione del giudicato, dettando forme e termini di proposizione degli atti idonei a impedirla (tra cui la riserva d'appello).

1.2. L'assunto poi secondo cui lo scopo della conoscenza della riserva di gravame avrebbe dovuto nella specie ritenersi raggiunto è palesemente privo di pregio, in quanto fondato su allegazione — quella secondo cui «il contenuto della memoria ... è stato conosciuto da controparte, perché in seguito ha controdedotto» — sotto più profili generica e comunque non autosufficiente.

Non è precisato, infatti, tantomeno nel rispetto degli oneri imposti dall'art. 366, comma primo, num. 6, cod. proc. civ., il contenuto di tali controdeduzioni, non essendo dato pertanto comprendere a cosa la parte abbia controdedotto e per quale motivo da tali difese possa desumersi la conoscenza della riserva di gravame; né è indicato con quale atto, dove e quando tali controdeduzioni siano state espresse.

1.3. Altrettanto generica è la subordinata doglianza relativa alla mancata rimessione in termini, non solo perché non sono nemmeno indicate le ragioni per cui se ne sarebbero dovute nella specie ravvisare i presupposti (deve trattarsi, lo si ricorda, di decadenze determinate da causa non imputabile alla parte), ma ancor prima perché non viene nemmeno affermato che un tale rimedio sia stato richiesto.

Preliminare e assorbente è peraltro sul punto il rilievo che, nel caso di specie, trattandosi di giudizio instaurato nel 2000 (anteriormente dunque all'entrata in vigore della legge 18 giugno

5

2009, n. 69), l'istituto della rimessione in termini può trovare applicazione secondo la disciplina, e nei limiti, dettati dall'art. 184-*bis* cod. proc. civ. (e non invece in quanto previsto dal comma secondo dell'art. 153 cod. proc. civ., introdotto dall'art. 45, comma 19, l. cit. con effetto per i giudizi introdotti dopo la sua entrata in vigore, siccome previsto dalla norma transitoria di cui all'art. 58, comma 1, della medesima legge). Ebbene, secondo indirizzo pacifico nella giurisprudenza di legittimità, la prima norma (a differenza di quella successiva), per la sua collocazione sistematica, consentiva la rimessione in termini solo per i poteri processuali esercitabili all'interno di un medesimo grado di giudizio, essendo invece esclusi quelli esterni allo svolgimento del giudizio, tra i quali quello di proporre impugnazione (v. Cass. 23/10/1998, n. 10537; 17/09/1997, n. 9257).

2. Sui motivi terzo e undicesimo.

La rubrica del terzo motivo di ricorso è così testualmente formulata: «omesso esame circa i fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, attinenti all'accertamento delle pratiche anacostitiche di interessi, spese, commissioni, sui quali, con la sentenza non definitiva, il Tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda, che costituivano, invece, oggetto di necessario accertamento della fondatezza della domanda *sub* 1) dell'atto di citazione; violazione degli artt. 183, quinto comma, e 184 cod. proc. civ.; violazione degli artt. 99, 100, 112, 115, 116 e 273 cod. proc. civ. in relazione all'art. 24 Cost. (art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.; violazione del principio del giusto processo, ex art. 360-bis n. 2 c.p.c.)».

Al di là della mescolanza di censure eterogenee e contraddittorie (tale è in particolare quella relativa alla mancata concessione di termini ex art. 183 e 184 cod. proc. civ., contraddetta dalla successiva ammissione che tali termini furono concessi) l'*ubi consistam* della censura si coglie nell'ultimo cpv. (lett. *f*) della relativa

illustrazione, laddove i ricorrenti si dolgono del rigetto delle richieste istruttorie (formulate nelle pagine 18, 19 e 20 della memoria ex art. 184 cod. proc. civ., depositata in data 26/2/2004, e nelle note di replica depositata in data 15/7/2004) asseritamente finalizzate all'accertamento, attraverso c.t.u., della reale consistenza delle esposizioni debitorie (una volta epurate dalla dedotta illegittima applicazione di interessi anatocistici, spese, commissioni) e, quindi, alla verifica se la banca ebbe o meno ragione di revocare le linee di credito, causando lo stato di insolvenza e chiedere i fallimenti. Ciò sul presupposto che la responsabilità extracontrattuale della banca doveva intendersi dedotta anche in ragione dell'applicazione delle dette onerose clausole contrattuali.

3. In tali termini la censura risulta pienamente sovrapponibile a quella dedotta con l'undicesimo motivo, al cui esame può quindi qui congiuntamente procedersi.

Anche in essa invero — al di là del contestuale riferimento in rubrica a *errores in procedendo* (per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.) e a vizio di motivazione (per «omesso esame circa il fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti attinenti all'accertamento dell'effettiva consistenza debitoria ... nei confronti della banca, riguardo ai conti correnti ed alle complesse cessioni dei crediti verso terzi e dei pagamenti effettuati per i mutui concessi»), e tralasciando il confuso e contraddittorio riferimento ai tre tipi di vizio cassatorio di cui ai nn. 3, 4 e 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. (irrilevante, come noto, ove la successiva illustrazione consenta comunque di cogliere univocamente le ragioni di critica: v. Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931) — il nucleo censorio investe, al pari del terzo motivo, la mancata ammissione di c.t.u. per la ricostruzione della consistenza debitoria (si intende al netto degli interessi e degli altri accessori in tesi indebitamente calcolati) e si risolve nell'assunto secondo cui «tale accertamento avrebbe potuto determinare una

diversa valutazione del giudice sul rifiuto della Banca di finanziare ulteriormente la produzione della Bifood, sulla decisione di revocare i fidi e di chiudere i conti e sull'altra gravissima dell'inoltro ingiustificato dell'istanza di fallimento».

4. Entrambe le censure sono inammissibili.

A fondamento del rifiuto di disporre c.t.u. è posto in sentenza non solo il rilievo — sul quale i ricorrenti concentrano le proprie considerazioni critiche nel primo motivo — della preclusione derivante, rispetto all'accertamento predetto, dal giudicato formatosi sulla sentenza non definitiva di rigetto («per inammissibilità») delle domande volte all'affermazione del carattere indebito delle somme insinuate al passivo per tali voci, ma anche la considerazione che «nessuna prova è stata offerta del comportamento illecito della banca e del nesso di causalità tra tale comportamento e lo stato di dissesto finanziario della Bifood e dei Battocchio» e che «anzi il complessivo quadro probatorio analizzato esclude che possa affermarsi che sia stata la banca a determinare lo stato di dissesto degli odierni appellanti» (v. sentenza impugnata, pag. 28, terzultimo cpv.).

È quest'ultimo, evidentemente, un accertamento di fatto, negativo dell'incidenza causale delle condizioni economiche applicate dalla banca rispetto alla crisi d'impresa, che non viene in sé fatto segno di alcuna specifica censura, ma solo di generiche asserzioni contrarie, meramente oppostive.

Manca, invero, tra gli argomenti critici dedotti, alcun accenno alle ragioni per cui l'entità degli accessori in tesi indebitamente calcolati abbia inciso a tal punto sulla complessiva esposizione debitoria da potersene desumere anche una rilevanza causale rispetto alla maturata insolvenza e alla susseguente dichiarazione di fallimento. Né si assume che la richiesta di c.t.u. era finalizzata anche a un tale accertamento, né soprattutto si argomenta circa l'impossibilità di provare tale nesso causale se non attraverso una consulenza tecnica

5

(allegazione tanto più necessaria nella specie a fronte dell'affermazione contenuta in sentenza secondo cui le prove assunte hanno consentito al riguardo, a prescindere evidentemente da alcun accertamento tecnico, di giungere al contrario convincimento circa la diversa origine dell'irreversibile crisi finanziaria delle imprese).

In mancanza di tali supporti argomentativi critici la doglianza non può assumere alcun rilievo censorio nella presente sede, risolvendosi nella mera critica della valutazione di irrilevanza del mezzo istruttorio in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite, la quale costituisce attività discrezionale riservata al giudice del merito (v. Cass. Sez. U. 22/05/2012, n. 8077), sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione nei limiti consentiti dal nuovo testo dell'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ. (omesso esame di fatto decisivo e controverso).

Varrà in proposito rammentare che, secondo l'interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d'inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall'altro chiama la Corte di cassazione a verificare l'eventuale omesso esame, da parte del giudice *a quo*, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non

5

abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. U 22/09/2014, n. 19881; Sez. U 07/04/2014, n. 8053).

Dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito chiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, le esposte doglianze dei ricorrenti devono ritenersi inammissibili, siccome dirette a censurare, non già l'omissione rilevante ai fini dell'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all'intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice *a quo* risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d'indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede.

4.1. Del tutto inconsistente, oltre che carente nella illustrazione, è poi la contestuale denuncia di violazione, in relazione alla medesima doglianza, degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ..

Varrà al riguardo rammentare che, come già più volte chiarito da questa Corte, «per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 cod. proc. civ.), mentre detta

violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove"» (Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598; Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass. 20/10/2016, n. 21238).

4.2. Allo stesso modo, sotto il profilo della dedotta violazione dell'art. 116 c.p.c., è appena il caso di rilevare come, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime) (Cass. 10/06/2016, n. 11892).

Peraltro, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che — per il tramite dell'art. 132, num. 4, cod. proc. civ. — dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 10/06/2016, n. 11892).

5. Sul quarto motivo.

L'inammissibile connotazione prettamente di merito degli argomenti censori caratterizza anche i restanti motivi di ricorso, tutti riferiti alle tipologie di vizio di cui ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. (l'ultimo anche al vizio di cui al n. 4), ma risolvendosi nella allegazione di un'erronea ricognizione, da parte del giudice *a quo*,

5

della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa attraverso: la contestazione della valutazione espressa in sentenza delle risultanze istruttorie; la prospettazione di conclusioni valutative opposte a quelle espresse in sentenza (sopra sinteticamente riferite); in ultima analisi la sollecitazione in questa sede di un rinnovato giudizio di merito sull'intero tema di lite.

Queste, invero, in sintesi, le rubriche e le considerazioni critiche sviluppate all'interno dei detti motivi.

4°) Violazione degli artt. 2697 e 2729 C.C. Violazione dell'art. 116 c.p.c.. Violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e seg. c.p.c.. Violazione dell'art. 1325 C.C. e del principio di libertà delle forme negoziali. Omesso esame circa i fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti di seguito specificamente indicati, tutti attinenti all'assenso della Banca al Piano CESAV. (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.).

Si contestano:

— l'affermata tardività e genericità del disconoscimento dei documenti prodotti dalla banca;

— l'affermazione secondo cui non è stata provata la conclusione di un contratto di finanziamento illimitato (assumendosi che dai documenti prodotti e dalle deposizioni testimoniali dovrebbe ricavarsi il contrario).

È agevole rilevare che:

a) la prima censura, oltre che in sé del tutto generica (in palese violazione degli oneri imposti dall'art. 366, n. 6, cod. proc. civ.), non coglie la *ratio decidendi*, investendo un argomento meramente aggiuntivo rispetto a quello, realmente fondante, rappresentato dal rilievo che spettava agli attori dimostrare la conclusione di un contratto di finanziamento nei termini indicati (non alla Banca dimostrare il contrario), onere nella specie secondo i giudici d'appello non assolto;

b) la seconda censura investe bensì detto fondamento motivazionale, ma si traduce in contestazioni di merito, chiaramente e del tutto eccedenti il paradigma censorio sopraindicato di cui al

nuovo testo dell'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., senza dire della palese violazione, anche in tal caso, degli oneri di specificità imposti dall'art. 366, n. 6, cod. proc. civ. (essendo richiamato il contenuto di documenti o di deposizioni testimoniali che non viene in alcuna misura trascritto).

6. Sul quinto motivo

5°) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1346 C.C. Omesso esame circa il fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione, attinente al contenuto del Piano CESAV per i tempi, i costi e le modalità di attuazione di esso (Art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.).

Si contesta la valutazione espressa in sentenza (pag. 21) secondo cui «anche a voler prescindere dalle concrete risultanze probatorie, un contratto del genere [di finanziamento illimitato, n.d.r.], come dedotto dalla difesa della banca, non soddisferebbe il requisito della determinatezza/determinabilità dell'oggetto ex art. 1346 cod. civ., per cui esso sarebbe nullo per indeterminatezza dell'oggetto».

Si osserva di contro che il piano imprenditoriale è stato prodotto nel fascicolo di parte, che in esso sono ben determinati i tempi, i costi e le modalità di attuazione.

Si contesta l'affermazione secondo cui tale accordo non sarebbe desumibile in via presuntiva, ma sarebbe anzi smentito dalla copiosa corrispondenza; si richiamano a supporto i numerosi documenti allegati alla citazione introduttiva del giudizio di primo grado.

Si lamenta inoltre che la Corte d'appello, nel ritenere la buona fede della banca, non ha tenuto conto della successione dei fatti e cioè che «quando si seppe che il finanziamento era stato erogato, controparte chiuse i conti correnti, riscosse poi gli importi del finanziamento dei quali aveva ottenuto la cessione da parte della Bifood e subito dopo aver inoltrato l'istanza di fallimento».

Anche in tal caso è agevole rilevare che:

a) il rilievo della nullità del dedotto contratto di finanziamento per indeterminatezza dell'oggetto è anch'esso meramente aggiuntivo



rispetto al primo e assorbente rilievo della mancanza di prova che un tale contratto sia mai stato concluso nei termini indicati dagli attori: donde l'irrilevanza delle censure riferite a tale ulteriore *ratio decidendi*;

b) il rilievo della indeterminatezza concerneva l'oggetto del contratto di finanziamento, non del piano industriale, di guisa che inconferente si appalesa, comunque, il richiamo a quest'ultimo per contrastare il primo;

c) le ulteriori contestazioni non fanno altro che riproporre quelle già esaminate con riferimento al quarto motivo, ripetendone il medesimo inammissibile contenuto critico meramente oppositivo sul piano fattuale oltre che la palese carenza di specificità ed autosufficienza;

d) il medesimo difetto attinge anche l'ulteriore censura riferita alla esclusione di un comportamento della banca contrario a buona fede, anch'essa risolvendosi in generica contestazione di merito meramente oppositiva rispetto al motivato convincimento contrario sul punto espresso dalla Corte d'appello.

7. Sul sesto motivo.

6°) Violazione e falsa applicazione dell'art. 214 e seg. c.p.c. e dell'art. 2697 in relazione all'art. 2702 C.C. Violazione dell'art. 116 C.P.C. Omesso esame circa il fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione, attinente all'accertamento dell'entità delle linee di credito. (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.).

La censura investe il passaggio motivazionale [sopra sintetizzato, nella parte narrativa della presente ordinanza, al § 4.2 lett. g)] nel quale la Corte rileva che prova presuntiva dell'assunzione da parte della Banca di un impegno contrattuale di finanziamento illimitato non potrebbe ricavarsi dall'essersi la stessa «accaparrata tutte le garanzie personali e reali dei Battocchio», trattandosi di atto normalmente collegato alla erogazione del credito e dovendosi tali garanzie in particolare essere valutate in relazione al complessivo importo delle linee di credito deliberate, il quale, «dal documento n. 8 prodotto

dalla banca», risultava pari a lire 7.024.889.968.

Sostengono al riguardo i ricorrenti che:

— il menzionato documento, contestato e disconosciuto, non ha alcun valore probatorio, essendo frutto di pretese ingiustificate, disconosciute e non documentate, peraltro non accolte nella sede fallimentare;

— l'entità del credito indicata vale peraltro di per sé a provare, sul piano logico, l'assenso al piano industriale della Bifood, non essendo altrimenti credibile una tale esposizione della banca;

— la Corte d'appello non ha spiegato perché i conti correnti furono chiusi, i fidi revocati, e le istanze di fallimento inoltrate proprio quando la banca aveva avuto la certezza della imminente riscossione dei quasi 2 miliardi di lire del finanziamento pubblico;

— la richiesta, e non disposta, c.t.u. avrebbe potuto dare riscontro alla tesi degli appellanti secondo cui a muovere l'operato della banca fu l'intento di realizzare economie fiscali nell'anno 1995, con la presunzione di perdite per alcuni miliardi di lire.

7.1. Riguardo a tali censure è appena il caso di rilevare che:

a) il passaggio argomentativo cui esse si riferiscono è meramente aggiuntivo e si iscrive, con ruolo subordinato, in un più ampio novero di considerazioni dirette ad escludere che gli elementi raccolti, nel loro complesso considerati, possano fondare il convincimento della conclusione di un contratto di finanziamento senza limiti temporali e quantitativi;

b) le considerazioni critiche sono per contro esse stesse contraddittorie dal momento che: da un lato, si afferma che l'entità delle linee di credito concesse, che la Corte d'appello ritiene dimostrata dal documento n. 8 prodotto dalla banca, non possa invece ritenersi efficacemente dimostrata (ciò sulla base, peraltro, di disconoscimenti o contestazioni dedotti in termini del tutto generici senza alcuna specificazione circa il come e il quando essi sarebbero



stati espressi in giudizio); dall'altro, si afferma che proprio una siffatta entità del credito varrebbe a giustificare la presunzione di una adesione della banca al piano industriale;

c) è poi palesemente inammissibile il rilievo circa l'esistenza di inesplorati profili fattuali relativi alla tempistica della revoca delle linee di credito nell'imminenza della riscossione del finanziamento pubblico, atteso che la Corte di merito ha al contrario esplicitamente e motivatamente negato che l'interruzione del credito potesse considerarsi intempestiva o ingiustificata, così come ha pure rilevato che l'assunto secondo cui, ove non vi fosse stata la revoca dei finanziamenti, l'azienda sarebbe stata in attivo, «costituisce un'ipotesi che non poggia su alcun concreto elemento probatorio» e che «non vi è prova che l'attivo avrebbe coperto l'ingente esposizione debitoria accumulata» (v. sentenza, pagg. 24 - 25).

Anche sul punto, quindi, la censura si appalesa del tutto generica, meramente oppositiva rispetto alle puntuali e contrapposte valutazioni del giudice di merito e fondata su premesse fattuali che non trovano alcun riscontro negli accertamenti contenuti in sentenza, né in fonti extratestuali che possano dirsi specificamente indicate nel rispetto degli oneri richiesti dal nuovo paradigma censorio di cui all'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ..

8. Sui motivi dal settimo al decimo.

7°) Omesso esame circa i fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, attinenti al piano Cesav, che prevedeva la necessità di finanziamento per due anni in perdite di esercizio, il terzo anno in pareggio, gli anni successivi il profitto normale ed alle presunte perdite di lire 2.288.023.977 della Bifood nei tre esercizi 1992, 1993, 1994, e all'interruzione dei finanziamenti. Violazione dell'art. 116 c.p.c. (Art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.).

Il motivo attinge il passaggio motivazionale (sopra sintetizzato nella parte narrativa della presente ordinanza, § 4.2 lett. h) nel quale si afferma che: «nei tre esercizi 1992, 1993 e 1994 la Bifood aveva accumulato perdite per oltre lire 2.288.023.977»; «l'azienda non era



riuscita ... ad autofinanziarsi»; «la revoca dei fidi è avvenuta solo nel marzo del 1995, per cui non può parlarsi di intempestiva, ingiustificata interruzione del credito»; ai fini di tale valutazione è irrilevante il programma e la tempistica dei finanziamenti previsti nello studio di fattibilità Cesav, «una volta che non è stato dimostrato il vincolo contrattuale in tal senso che sarebbe stato assunto dalla banca»; non vi è prova e anzi va escluso che lo stato di dissesto sia correlabile causalmente alla chiusura delle linee di credito.

I ricorrenti al riguardo:

— ripropongono anzitutto la contraria tesi di fondo secondo cui la conclusione di un contratto di finanziamento, che impegnava la banca a coprire senza limiti predeterminati le esigenze finanziarie legate al piano industriale, doveva ritenersi dimostrata dai documenti e dalle testimonianze acquisite;

— contestano, siccome infondati e immotivati, il riferimento a perdite di esercizio negli anni dal 1992 al 1994 e l'indicazione al riguardo di una complessiva perdita accumulata per oltre lire 2.288.023.977;

— rilevano che, «se fosse stata disposta c.t.u.», sarebbe risultato che il finanziamento pubblico avrebbe coperto le perdite di esercizio con un avanzo di oltre lire 400 milioni o avrebbe comunque ridotto le suindicate perdite all'ammontare di circa lire 300 milioni, nel rispetto delle previsioni del piano industriale.

8°) Omesso esame circa i fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, attinenti all'incompleto esame delle relazioni del Curatore p.t. dei fallimenti. Violazione dell'art. 116 c.p.c. (Art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.).

Con tale motivo i ricorrenti lamentano che la Corte d'appello ha in motivazione menzionato, a supporto del convincimento espresso circa le cause del fallimento, solo una parte della relazione del curatore del fallimento Bifood (nella quale si rileva che, in rapporto ai mezzi e alle attitudini imprenditoriali, l'investimento finanziario per la nuova

impresa è risultato enormemente sproporzionato), mentre ne è stata omessa un'altra nella quale, diffusamente, l'organo della procedura concorsuale fa riferimento alla responsabilità della banca in termini sostanzialmente adesivi alle prospettazioni degli odierni ricorrenti.

9°) Omesso esame circa i fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, attinenti alle cause dei fallimenti e della illiquidità della Bifood in relazione al Piano Cesav. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (Art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.).

Tale motivo investe la parte della motivazione (pagg. 25 – 26 della sentenza impugnata) nella quale, ancora con riferimento alle cause del fallimento, la Corte d'appello rileva che: la concessione del credito è avvenuta alle condizioni di mercato all'epoca vigenti, particolarmente onerose; l'esposizione debitoria complessiva è da correlare al notevole ritardo nell'erogazione del finanziamento pubblico; non è provato che la gestione del rapporto della banca abbia nemmeno inciso sulla crisi di liquidità della Bifood; in mancanza di impegno negoziale non può considerarsi fonte di responsabilità il dedotto disinteresse dell'istituto di credito a finanziare la campagna di promozione per la commercializzazione del prodotto.

Anche al riguardo i ricorrenti:

– ribadiscono anzitutto la contestazione di fondo circa la ritenuta insussistenza di un impegno contrattuale della banca a finanziare senza limiti quantitativi e di tempo l'iniziativa industriale;

– contestano il riferimento ai tassi di mercato vigenti al tempo, in quanto privi di basi concrete e contraddittorio rispetto al rifiuto di disporre c.t.u.;

– negano che i tempi di sviluppo dell'attività di produzione siano stati lunghi e comportassero impegni finanziari eccessivi per coprire la previsione di una produzione in perdita per i primi anni.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

5

10°) Omesso esame circa i fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, attinenti alle finalità della Banca di portare la Bifood e le altre Imprese dei Battocchio al fallimento per non avere fornito la necessaria liquidità, pur nell'imminenza della riscossione del capitale a fondo perduto. Violazione degli artt. 115 (mancata ammissione della CTU economica) 116 c.p.c. (Art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.).

Il motivo attinge altra parte della motivazione nella quale si nega fondatezza all'assunto secondo cui la banca avrebbe esautorato e sostituito l'impresa allo scopo di portare al fallimento, rilevandosi sul punto che l'azienda aveva accettato la presenza in azienda di funzionari della banca e che questa rispondeva allo scopo, lecito, di avere un esatto quadro economico della gestione.

I ricorrenti al riguardo:

— negano anzitutto di aver sostenuto che la responsabilità della banca sia da ascrivere all'intrusione nella gestione aziendale, ribadendo che le proprie pretese risarcitorie sono correlate al tradito impegno contrattuale di fornire la liquidità necessaria a sostenere l'avvio dell'ambizioso piano industriale;

— rilevano che la presenza di funzionari della banca era finalizzata non solo al controllo ma anche alla gestione dell'impresa, al riguardo richiamando alcune deposizioni testimoniali;

— lamentano la sottovalutazione di una nota, redatta dallo stesso presidente della banca, la quale confermava la previsione del notevole profitto che l'azienda avrebbe potuto percepire a cominciare dall'anno 1995;

— contestano la valutazione espressa in sentenza secondo cui è irrilevante che l'intero complesso industriale sia stato realizzato in due anni e qualche mese, nel pieno rispetto del piano, «una volta che ciò non ha impedito che l'azienda venisse a trovarsi in una situazione di estrema difficoltà finanziaria»;

— contestano che l'impegno di finanziamento richiesto fosse illimitato, essendo questo invece limitato al primo biennio e, in misura



inferiore, al terzo anno di produzione e rilevano che le difficoltà della Bifood sono state determinate dalla mancanza della liquidità che in tale periodo la banca avrebbe dovuto garantire;

— sostengono che la richiesta ma rifiutata c.t.u. non sarebbe stata meramente esplorativa ma avrebbe potuto confermare le ottime previsioni di espansione dell'impresa;

— contestano, in quanto irrilevante, il riferimento in motivazione alla presunta distrazione di somme da parte dei germani Battocchio;

— ribadiscono infine la tesi secondo cui a determinare le decisioni della banca è stato lo scopo di ottenere vantaggi fiscali.

8.1. I motivi si incaricano di contrastare, in modo pignolo, e in termini a volta anche intrinsecamente contraddittori (v. decimo motivo), quasi ogni riga dell'ampia motivazione, rimanendo tutti però, evidentemente, sul piano della ricognizione in fatto e della mera assertiva contrapposizione, per ogni singolo elemento o argomento considerato in sentenza, di valutazioni opposte a quelle espresse dai giudici d'appello.

In tal modo essi si collocano su di un piano censorio che non trova alcun riferimento nelle tipologie dei vizi consentiti dall'art. 360 cod. proc. civ., solo formalmente evocate in rubrica.

Trattasi peraltro di argomenti che, nell'impianto motivazionale, occupano tutti un posto secondario e meramente aggiuntivo a quello di fondo, di per sé assorbente, rappresentato dall'accertamento della insussistenza, tra le parti, di un contratto di finanziamento senza limiti quantitativi e di tempo: motivazione centrale la cui critica, anch'essa come già detto generica e meramente oppositiva, viene ribadita ogni volta in apertura di ciascuno dei motivi in esame.

Così la ribadita doglianza relativa alla mancata ammissione di c.t.u. ricostruttiva della gestione economica dell'impresa, oltre a palesarsi meramente esplorativa come già osservato dai giudici di merito, afferisce ad un risultato probatorio che rimane privo di

rilevanza in mancanza di prova di un impegno della banca a erogare ulteriori finanziamenti nei termini richiesti.

Le valutazioni poi del curatore sono per l'appunto tali e non possono certo rappresentare «fatto storico decisivo» la cui omessa considerazione possa assumere rilievo ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.; senza dire che comunque le stesse risultano considerate dai giudici d'appello (v. pag. 28, ultimo cpv.), i quali però, del tutto legittimamente e sulla scorta di un diretto esame degli elementi acquisiti, non attribuiscono ad esse rilievo vincolante nella prospettiva propria del giudizio sulla esercitata azione civile risarcitoria.

Il ripetuto riferimento a documenti e deposizioni testimoniali è poi operato, nella maggior parte dei casi, in violazione degli oneri di specificità ed autosufficienza imposti dall'art. 366, n. 6, cod. proc. civ..

9. Sul dodicesimo motivo.

12°) Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. Omesso esame circa il fatto decisivo oggetto di discussione attinente alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della Banca. (Art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.).

Il motivo rappresenta una sorta di sintesi finale riepilogativa delle censure in precedenza svolte, specularmente all'affermazione posta in conclusione della motivazione della sentenza impugnata, secondo cui «quanto esposto esclude che vi sia una responsabilità precontrattuale, contrattuale e/o extracontrattuale della banca»: affermazione evidentemente in sé priva di autonomo rilievo argomentativo ma diretta solo a rappresentare, nella tecnica redazionale, un punto di chiusura del ragionamento in precedenza esposto, traendone le sintetiche conclusioni.

In coerenza con l'impostazione che caratterizza tutti i motivi, il ricorso si fa carico di contrastare anche tale affermazione conclusiva ma inevitabilmente lo fa alla stregua di mera sintetica e vieppiù

5

generica riproposizione delle censure già esposte, di cui ripete il carattere meramente valutativo e oppositivo.

Incomprensibile il riferimento, tra le norme in tesi violate, anche all'art. 112 cod. proc. civ., non essendo nemmeno indicato il motivo di gravame sul quale la Corte avrebbe omesso di pronunciarsi.

10. Conclusioni.

Il ricorso deve quindi in definitiva essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Ricorrono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13.

Così deciso il 28/11/2018